

# Camerainforma

- foglio notizie della Camera Penale Veneziana -

Venezia, li 5 marzo 2004  
01

n.



Sede: Tribunale Rialto – Tel. 041/5209155 – Fax 041/5203106  
Presidente: Via Torino n. 186 – MESTRE – Tel. 041/5322522 – Fax a41/5322619  
Segretario: S. Marco 4780 – Tel. 041/5205423 – Fax. 041/5227763

## SEMINARIO DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

Il giorno **31 marzo p.v. ad ore 15.00** presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, avrà luogo un seminario sul tema: i reati associativi e concorso esterno di persone nel reato.

L'occasione è importante perché la Camera Penale Veneziana ha ritenuto di ripristinare i seminari che avranno scadenza mensile. Soprattutto allo scopo di curare un momento di aggiornamento e di confronto, ed anche in vista della futura obbligatoria partecipazione ai corsi di aggiornamento che sicuramente investiranno anche la nostra professione.

## ASSEMBLEA C.P.V.

Recentemente vi sono state le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Ed alcuni dei nomi proposti dalla Camera Penale Veneziana sono stati eletti in seno al Consiglio dell'Ordine.

Ciò ha comportato che il Consiglio Direttivo è ora privo di alcuni Consiglieri e Proviviri.

In particolare l'avv. Andrea Franco e l'avv. Antonio Bondi. L'avv. Tommaso Bortoluzzi ha invece ritenuto, per motivi personali, di dare le dimissioni dal Consiglio Direttivo della Camera Penale Veneziana.

A tutti va il nostro ringraziamento per la preziosa collaborazione prestata.

È ora però necessario integrare il Consiglio Direttivo e perciò il ---- è indetta l'assemblea dei soci della Camera Penale Veneziana per procedere alla votazione relativa alla nomina di due componenti del Consiglio Direttivo e di un componente del Collegio dei Proviviri.

È importante altresì l'assemblea per discutere insieme la motivazione dell'astensione dalle udienze penali dal 29 marzo al 2 aprile.

Riportiamo peraltro per comodità l'ordine del giorno della suddetta assemblea.

- 1) Elezioni suppletive di due componenti del Consiglio Direttivo e di un componente del Collegio dei proviviri e revisori dei conto;
- 2) Astensione dell'attività giudiziaria: motivazioni e finalità;
- 3) Comunicazione del Presidente;
- 4) Varie ed eventuali.

Inoltre si segnala che il nuovo Segretario della Camera Penale Veneziana è l'avv. Fabiana Danesin.

## COMUNICAZIONE

La Camera Penale Veneziana è finalmente riuscita a curare una rubrica con gli indirizzi E-Mail di tutti i soci.

Ciò comporta che tutte le comunicazioni ed informazioni verranno da ora in poi mandate per posta elettronica.

Sarà importante perciò che tutti i soci guardino la posta in arrivo dalla Camera Penale Veneziana.

#### MASSIME SEZIONI UNITE

**Prove (c.p.p. 1988) – Mezzi di prova – documenti – prova documentale – registrazione fonografica di colloqui investigativi della p.g. realizzata da quest'ultima – acquisizione o utilizzazione nel processo – legittimità – esclusione - fondamento**

Non è acquisibile al processo né, ove acquisita, è utilizzabile come prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 cod. proc. pen.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli artt. 62 e 195 comma 4 stesso codice. (A sostegno di tale principio la Corte ha osservato che a registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione).

*Corte Cass., Sez. U., Sent. n. 36747 del 24/9/2003*

**Prove (c.p.p. 1988) – mezzi di prova – testimonianza – testimonianza indiretta – divieto per gli appartenenti alla p.g. – riferimento alle sole dichiarazioni verbalizzate – esclusione – riferibilità anche a quelle non verbalizzate - sussistenza**

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime.

*Corte Cass., Sez. U., sent. n. 36747 del 24/9/2003*

**Prove (cod. proc. pen.) – Mezzi di prova – testimonianza – testimonianza indiretta – divieto per ufficiali e agenti di p.g. – deroghe – altri casi di cui all'art. 195, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen. – individuazione**

In tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e

ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità.

*Corte Cass., Sez. U., Sent. N. 36747 del 24/9/2003*

\* \* \* \* \*

La procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevista dall'art. 5 commi 1 e 2 della legge 12 giugno 2003 n. 134, non si applica anche nel giudizio di cassazione.

(RG 2626/03)

\* \* \* \* \*

E' legittima, valida ed efficace l'ordinanza di custodia cautelare redatta in lingua italiana nei confronti dello straniero che non la comprenda.

Al momento della notificazione del provvedimento cautelare o, al più tardi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, lo straniero che non comprende la lingua italiana, deve essere messo a conoscenza del contenuto del provvedimento cautelare, per la parte che lo riguarda, in una lingua da lui compresa. In tal caso per lo straniero il termine di impugnazione decorre dal giorno in cui ha preso effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.

(RG 8449/03)

**Impugnazioni (cod. proc. pen. 1988) – termini – decorrenza – sentenza contumaciale – “dies a quo” – notificazione di atti diversi dall'avviso di deposito – esclusione.**

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali. (Nella specie, si è escluso che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva potesse considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza.

*Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 35402 del 10/9/2003*

**Difesa e difensori (cod. proc. pen. 1988) – di ufficio – immutabilità del difensore d'ufficio – estratto contumaciale della sentenza notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari – sostituzione non motivata – nullità.**

E' nulla la notificazione (nella specie, dell'estratto contumaciale di sentenza) effettuata a difensore d'ufficio diverso da quello originariamente designato e a quest'ultimo sostituito per effetto di nomina disposta al di fuori delle ipotesi di sostituzione tassativamente indicate nell'art. 97, comma 4, c.p.p. (mancati reperimento o comparizione ovvero abbandono della difesa).

*Corte Cass, Sez. U, Sent. n. 35402 del 10/9/2003*

**Notificazioni (cod. Proc. pen. 1988) – all'imputato – non detenuto – casa di abitazione – consegna a persona convivente – mancata indicazione del rapporto intercorrente tra destinatario e persona consegnataria dell'atto – nullità della notificazione – esclusione – incidenza sulla presunzione di esistenza del rapporto – possibilità – possibilità di desumere aliunde il rapporto di convivenza – sussistenza.**

In tema di notificazioni eseguite a norma dell'art. 157, comma 1 c.p.p., la mancata indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, del rapporto intercorrente tra l'imputato destinatario della notificazione di un atto e la persona consegnataria dell'atto medesimo non è, di per sé, causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell'esistenza di quel rapporto, che pertanto può essere desunto da qualsiasi altro elemento.

*Corte Cass., Sez. U, sent. n. 35402 del 10/9/2003*

**Prove (cod. proc. pen. 1988) – Mezzi di ricerca della prova – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – in genere – nozione – riconducibilità ad essa della registrazione fonografica di colloquio ad opera di un partecipe – esclusione.**

Le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, dalla quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.

*Corte Cass., Sez. U., sent. N. 36747 del 24/9/2003*

**Irreperibilità sopravvenuta del dichiarante – conseguente legittimità di lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione – condizioni.**

Ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma

dell'art. 512 c.p.p., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali – alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore – integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili.

*Corte Cass., Set. N. 36747 del 24/6/2003*

#### SEZIONI SEMPLICI

**Procedimenti speciali – procedimento per decreto – opposizione – in genere – procedimento davanti a giudice monocratico – termine per la comparizione – individuazione – contrasto in giurisprudenza**

Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 456, comma 3 c.p.p., in quanto il richiamo operato dal nuovo comma terzo dell'art. 577 c.p.p. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l'utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.

*Corte Cass., Sez. III, sent. n. 772 del 5/6/2003*

**Pena – pene pecuniarie – in genere – sostituzione di pena detentiva in pecuniaria – ragguglio in euro – principio dell'arrotondamento – eliminazione dei decimali – contrasto di giurisprudenza**

Il principio posto dall'art. 51, comma 2 e 3, d.lgs.vo n. 213 del 1998 – per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali – è applicabile anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive. (Fattispecie in tema di applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, in cui la Corte ha ritenuto che il calcolo da eseguire, rapportando un giorno di reclusione alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., comportasse l'eliminazione dei decimali risultanti dalla conversione in euro delle originarie lire 75.000 prima di moltiplicare il risultato per il numero dei giorni di detenzione determinati in sentenza)

*Corte Cass., Sez. V, Sent. n. 579 del 17/4/2003)*